Direzione Valutazioni Ambientali,
supporto giuridico e contenzioso

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n°4)

Parere n. 179 del 21/04/2022

Oggetto: LA MOTELLA S.R.L. – Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di ghiaia "Primavera Sud" nel comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio – Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR).
Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, L.R. 13/2018, L.R. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018).
Codice progetto: 72/2019

PREMESSA

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";

VISTO l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*";

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l'istanza relativa all'intervento in oggetto con la quale la società LA MOTELLA s.r.l. (P.IVA. 02144540230), con sede legale in Loc. Motella n. 19, CAP 37067 Valeggio sul Mincio (VR), ha richiesto l'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), acquisita agli atti con prot. n. 500251 del 20/11/2019;

PRESO ATTO che, in allegato all'istanza il proponente ha provveduto a depositare presso la U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto, indicati dal proponente ai sensi dell'art. 27-bis c.1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui alla lettera i) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 "*cave e torbiere*";

PRESO ATTO che con nota prot. n. 529160 del 09/12/2019 la Direzione Ambiente ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/12/2019 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 14/01/2020 presso la sala Toffoli, in via Roma n. 9 a Valeggio sul Mincio;

CONSIDERATO che a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 08/04/2020, relativamente ai volumi di materiale autorizzabili per le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia assegnati alla Provincia di Verona (ai sensi dell'art. 8, comma 5, della N.T.A. del P.R.A.C. in applicazione dell'art. 34 della L.R. n. 15/2018), la Direzione Ambiente con nota prot. n. 256242 del 30/06/2020 ha richiesto alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, di verificare la procedibilità della istanza in oggetto, al fine di avviare formalmente il procedimento in questione e permettere il prosieguo dell'iter istruttorio da parte del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO la Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, con nota prot. n. 323453 del 14/08/2020, ha comunicato, che "[...] *considerando le volumetrie di materiale relative alle autorizzazioni rilasciate e/o in fase di perfezionamento, nonché tenendo conto dei volumi oggetto delle istanze di coltivazione presentate nello stesso ambito provinciale prima della domanda in oggetto, quest'ultima potrebbe eccedere, per circa 14.000 mc, il limite di cui all'art. 8 comma 5 delle N.T.A del PRAC nel caso di esito positivo delle citate istanze*";

CONSIDERATO che in riscontro a detta nota il proponente con PEC acquisita al prot. n. 390467 del 24/09/2020, ha presentato un adeguamento progettuale ai limiti volumetrici di cui alla citata nota della Direzione Difesa del Suolo, che prevede la riduzione del volume estraibile di 15.000 mc rispetto ai 300.000 mc inizialmente richiesti;

CONSIDERATO che tale adeguamento progettuale in riduzione consente di confermare la procedibilità dell'istanza in relazione ai limiti di cui all'art. 8 comma 5 delle NTA del PRAC in considerazione dell'entità della proposta progettuale pari a 285.000 mc (volume netto estraibile);

VISTA la nota prot. n. 428162 del 08/10/2020 con la quale la Direzione Ambiente ha comunicato l'avvio del procedimento e l'esito della verifica di completezza della documentazione, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) non sono pervenute osservazioni sull'intervento;

VISTA la nota prot. n. 439017 del 30/09/2021 con la quale il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha provveduto alla Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 568/2018, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, per il giorno 30/11/2021, finalizzata alla determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, a valle dell'espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA, e per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Direzione Valutazioni Ambientali,
supporto giuridico e contenzioso

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.*";

ESAMINATA **tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;**

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto di coltivazione della cava denominata "PRIMAVERA SUD", presentato dalla ditta La Motella s.r.l., si colloca all'interno del Polo estrattivo di Valeggio Sul Mincio, situato lungo il margine occidentale della provincia di Verona, a Sud del Lago di Garda e in sinistra idrografica del fiume Mincio. Il territorio comunale di Valeggio sul Mincio è situato all'estremità sud-orientale delle cerchie moreniche frontali dell'anfiteatro morenico del Garda che si affaccia sulla Pianura Padana. Esso fa quindi parte della piana proglaciale che costituisce l'Alta Pianura Veronese e Mantovana delimitata a sud dalla fascia delle risorgive. L'area di pianura, in cui si inserisce il polo estrattivo di Valeggio, è costituita esclusivamente da depositi fluvioglaciali che degradano debolmente verso sud e sud-est (2-4‰). L'attività estrattiva nel Polo di Valeggio è regolata a livello comunale dal Piano Cave comunale e a livello regionale dal P.R.A.C. che ne recepisce la valenza riconoscendolo quale Comparto Estrattivo ai sensi dell'art. 7 comma 1 delle NTA. Il progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava denominata "PRIMAVERA SUD" prevede sostanzialmente l'arretramento del fronte di scavo orientale della cava estinta denominata "PRIMAVERA", con armonizzazione della coltivazione agli adiacenti progetti di coltivazione delle cave denominate "FORONI" e "TURCHETTI 4" della ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. e "TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD" della ditta La Valeggiana s.r.l, fino a raggiungere un volume netto di scavo pari a 285.000 mc.

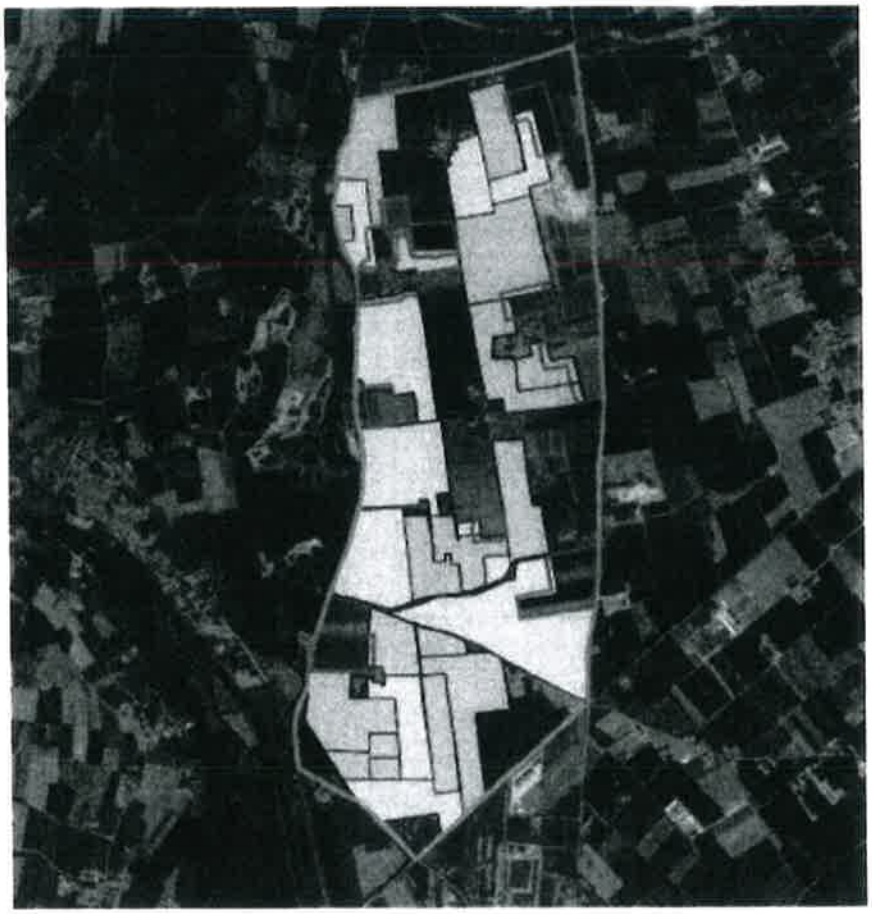

Visione d'insieme del "Polo estrattivo" di Valeggio sul Mincio

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DEL SUOLO E DELLA COSTA

STATO AUTORIZZATORIO

Il progetto di coltivazione della cava "PRIMAVERA SUD" costituisce dal punto di vista amministrativo l'apertura di una nuova cava in continuità con la ex cava denominata "PRIMAVERA" dichiarata estinta con provvedimento n. 173 del 30.09.2008. La possibilità di presentare questa tipologia di istanza è data dai contenuti dell'art. n. 10 comma 5 delle Norme Tecniche Attuative del P.R.A.C. il quale prevede che *"Nei comparti estrattivi, oltre agli ampliamenti di cave in atto, possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con cave estinte, purché finalizzate ad ottenere una ricomposizione organica e uniforme della morfologia del sito oggetto di intervento, comprensivo della cava estinta."*. Va altresì precisato che con il progetto di coltivazione della cava "PRIMAVERA SUD" è previsto anche l'abbattimento dei setti divisori esistenti con i progetti di coltivazione delle cave denominate "FORONI" e "TURCHETTI 4", autorizzate rispettivamente con provvedimento n. 34 del 27/03/2019 e provvedimento n. 3 del 09/01/2020, della ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. e della cava denominata "TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD" della ditta La Valeggiana s.r.l., conclusa con provvedimento n. 63 del 24/12/2020. Le ditte hanno stipulato tra loro regolare contratto di cessione della disponibilità delle aree relative alla coltivazione dei rispettivi setti divisori.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Si tratta, di fatto, della richiesta di apertura e coltivazione della cava da denominarsi "PRIMAVERA SUD", in continuità con la cava ex cava denominata "PRIMAVERA" su una superficie complessiva catastale di 28.000 mq (dei quali 25.850 mq di scavo reale) ed una profondità media di scavo di 17,2 m dal piano campagna, in sostanziale raccordo con la quota di fondo scavo dell'attuale cava estinta e dei progetti di coltivazione delle cave limitrofe citate in precedenza. Le modalità di coltivazione sono quelle classiche di questa tipologia di cava e consistono nell'iniziale asporto del cotico vegetale di copertura che verrà accantonato per le successive operazioni di ricomposizione ambientale e successivamente nell'estrazione vera e propria del giacimento per step successivi. Nel caso specifico la ditta ha previsto di sviluppare l'estrazione in due lotti o fasi, poste però verticalmente, da estrarsi in successione partendo dall'alto sull'intera superficie di cava.

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

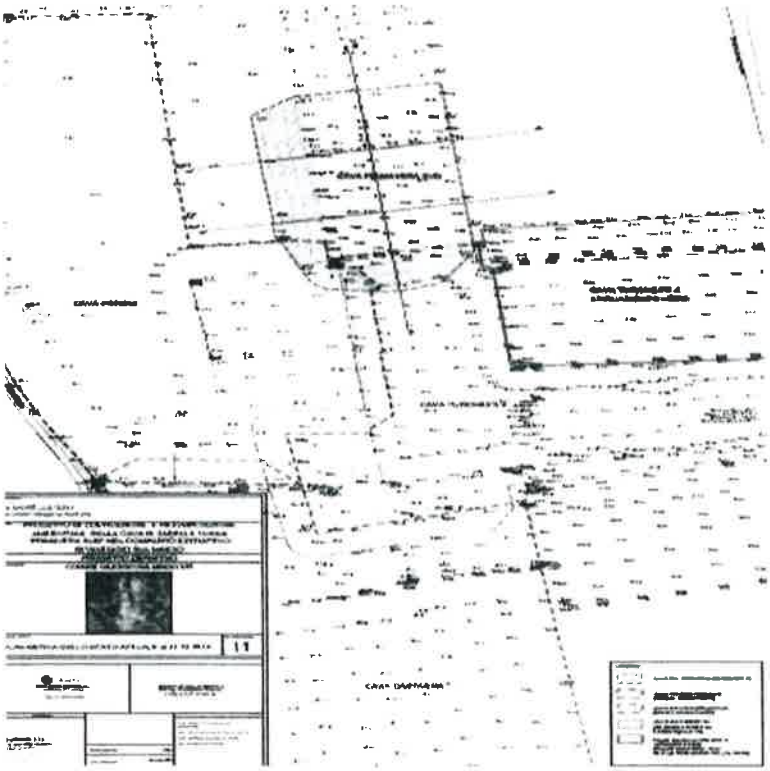

Planimetria di progetto

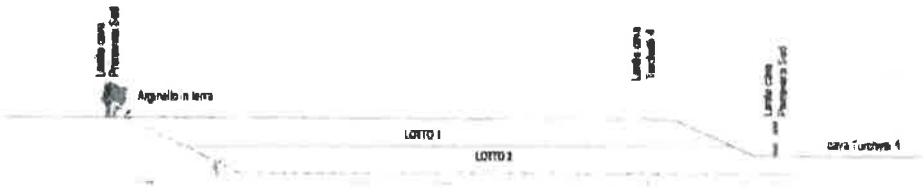

Sezione di coltivazione

Il progetto prevede, in estrema sintesi, i seguenti interventi:

- *Approntamento del cantiere*

La cava verrà recintata lungo tutto il perimetro dell'intervento di ampliamento, ad esclusione delle zone di confine con le adiacenti cave con le quali costituirà un unico comparto estrattivo, verrà realizzato un arginello in terra lungo il ciglio superiore degli scavi, mantenendo quanto più possibile quello già realizzato dalle cave confinanti; sarà realizzata la pista di accesso alla cava (che costituirà, assieme alle aree laterali al sedime stradale eventualmente utilizzate per lo stoccaggio temporaneo del materiale di scotico) pertinenza mineraria della cava); sarà messa a dimora una siepe arboreo arbustiva lungo tutto il margine superiore della scarpata di scavo e verranno realizzati n. 2 piezometri per il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda.

REGIONE DEL VENETO Direzione regionale DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

- *Coltivazione del giacimento in 2 lotti*

Come già precedentemente accennato la coltivazione si svilupperà su due lotti o fasi successive, con sviluppo e progressione dall'alto verso il basso, ciascuna interessando l'intera area di cava. L'escavazione avverrà per approfondimenti consecutivi su porzioni di superficie aventi fronti di altezza massima pari a 4-6 metri ed angolo di inclinazione non superiore a 40°.

- *Opere di ricomposizione ambientale*

La ricomposizione ambientale del sito verrà realizzata quanto più possibile contestualmente alla fase di estrazione e sostanzialmente prevede le seguenti operazioni:

- già in fase di approntamento cantiere verrà messa a dimora una siepe arboreo arbustiva della lunghezza complessiva di circa 300 m, lungo il margine superiore delle scarpate di scavo poste a Nord e ad Est;
- innalzamento del fondo scavo di circa 1,5 m mediante il riporto di 1 metro di terreno argilloso limoso sabbioso e successivi 50 cm costituiti dal terreno agrario. Il volume di materiale necessario per la realizzazione della descritta ricomposizione morfologica cava è pari a circa 30.450 mc, costituiti in parte dal terreno vegetale di scotico presente in cava (circa 9.000 mc), e per la rimanente volumetria da sottoprodotti di cava (limi di lavaggio), terre da scavo e terreno agrario di provenienza esterna (al massimo 21.650 mc);
- riposizionamento dei materiali provenienti dall'esterno sulla superficie del fondo cava e successivo ricollocamento del terreno agrario di scopertura laddove è stata conclusa definitivamente l'estrazione (le scarpate verranno lasciate in posto, nella fase finale di scavo, con l'inclinazione di legge prevista ossia 25°);
- opere a verde che comprenderanno: la restituzione del fondo cava ad uso agricolo produttivo con coltivazione biologica su una superficie di circa 17.500 mq, la semina specie erbacee a scopo di rinverdimento e rapido consolidamento del suolo sull'intera superficie delle scarpate pari a 12.100 mq ed infine la messa a dimora di essenze arboreo-arbustive, da effettuarsi sempre sulle scarpate perimetrali di cava, su di una superficie almeno pari al 20% della superfice complessiva delle medesime (2.150 mq).

I principali dati dimensionali del progetto sono i seguenti:

- Superficie di scavo in coltivazione (comprese le aree di rispetto): 28.000 mq;
- Superficie di scavo effettivo: 25.850 mq (dei quali 17.600 mq di utilizzo di nuovo suolo agricolo);
- Totale volume di scavo (lordo): 293.800 mc;
- Totale volume materiale utile: 285.000 mc.

La ditta ha previsto una durata dei lavori di coltivazione pari a 10 anni, temporalità che vale interamente sia per il completamento dei lavori di estrazione sia per concludere i lavori di ricomposizione ambientale.

1 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
1.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
1.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel quadro programmatico vengono analizzate le relazioni e la compatibilità dell'opera in progetto con strategie ed obiettivi di piani e programmi di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale riferiti ai settori: trasporti, socio-economico, pianificazione territoriale ed urbanistica e tutela del paesaggio.

L'area di cava richiesta in coltivazione ricade all'interno del **Piano d'Area Garda Baldo**, adottato con D.G.R. n. 827 del 15.03.2010.

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Per l'intero ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio, al quale appartiene anche la richiesta di cava Primavera Sud, la cartografia del Piano d' Area prevede le seguenti attribuzioni:

- Sistema delle fragilità: "zona soggette ad allagamento";
- Sistema delle valenze storico-culturali: "ambito rurale conoide del Mincio";
- Sistema ambientale: "Area di rilevante pregio paesistico-ambientale";
- Sistema floro-faunistico: nessuna zonizzazione.

Inoltre, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area, relativamente alla zonizzazione *"Area di rilevante pregio paesistico-ambientale"*, prevedono che *"E' vietata l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l'apertura e l'ampliamento di miniere già concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area"*.

La norma del Piano d'Area, pertanto, avrebbe potuto costituite elemento di conflitto con le previsioni del P.R.A.C. per l'ambito estrattivo di Valeggio.

Per superare ciò, nelle N.T.A. del vigente P.R.A.C. è stato inserito l'art. 10 comma 6 che stabilisce espressamente che *"Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' le presenti norme tecniche attuative modificano le previsioni del Piano d'Area Garda Baldo limitatamente all'area a sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio, già sede di numerose attività estrattive."*.

Conseguentemente, l'intervento richiesto, per gli effetti dell'art. 10 comma 6 delle N.T.A. del P.R.A.C. vigente, è conforme alle previsioni del Piano d' Area Garda Baldo.

Con riferimento alle cartografie del **Piano Regionale per le Attività di Cava,** approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20 marzo 2018, l'area di intervento è individuata come Comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio; nella Tavola 5.3.2 si inserisce nell' Ambito estrattivo ghiaia. L'intervento richiesto risulta in linea con le previsioni normative del P.R.A.C. medesimo.

Dal quadro di riferimento programmatico emerge, con riferimento al **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (1991)**, che l'intervento non ricade all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi (**Tavola 1**).

Nella **Tavola 2** l'area di intervento non risulta inserita all'interno di Aree naturali protette, nè in nessun particolare contesto o ambito ambientale e paesaggistico.

Per quanto riguarda la **Tavola 3** "Integrità del territorio agricolo" l'area di cava rientra all'interno di Ambiti con buona integrità (art. 23 N.d.A.). La **Tavola 4** (Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico) posiziona l'area di cava ad ovest della SR 249 Gardesana, individuata quale itinerario di valore storico e storico-ambientale (art. 26 N.d.A.). Per tali ambiti il piano fornisce le direttive da osservare nella redazione degli "strumenti subordinati" al fine di "governarli". Non ne deriva pertanto alcun divieto all'ampliamento della cava in esame, posta ad ogni buon conto all'esterno di tale ambito.

Per quanto riguarda la Tavola n. 8 del PTRC "Articolazione del piano", l'intervento ricade all'interno degli "ambiti di pianificazione per piani di area di terzo intervento" e "Ambiti di pianificazione di livello regionale dei valori paesaggistici ed ambientali". Per tali ambiti il Piano fornisce esclusivamente le direttive da osservare nella redazione degli "strumenti subordinati" al fine di "governarli". Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Le altre tavole (**Tavole 5, 6, 7 e 10**) non evidenziano ulteriori aspetti specifici.

Dall'analisi del PTRC vigente non emergono motivi ostativi alla richiesta di apertura della cava.

Nel **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato (2009)**, l'area di cava e del suo ampliamento ricadono nel Piano d'Area Garda Baldo, descritto precedentemente.

La **Tavola 1a** (Uso del suolo-Terra) inquadra il sito come area agropolitana.

La **Tavola 1b** (Uso del suolo – Acqua) segnala l'appartenenza del suddetto sito all'area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi (art. 16 N.d.A.) e ad area vulnerabile ai nitrati.

Nella **Tavola 1c** (Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico) l'area di progetto ricade in superficie irrigua.

La **Tavola 02** (Biodiversità) evidenzia che il sito ricade in area con diversità dello spazio agrario medio bassa.

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Nella **Tavola 03** (Energia e ambiente) l'area in esame è classificata come tessuto urbanizzato in un'area con inquinamento tra quelle a basso inquinamento da NOx compreso tra 0 e 10 µg/m3.
L'analisi dell'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio riporta l'area di progetto nell'ambito di paesaggio n. 24 – "Alta Pianura Veronese". Secondo quanto riportato nell'elaborato "Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità" la cava di progetto ricade all'interno di un ambito territoriale interessato dalla presenza di "aree estrattive in atto" ed "aree estrattive estinte" per i quali gli obiettivi prevedono al punto 35a, b e c: migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale delle cave e delle discariche durante la loro lavorazione; promuovere la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali e paesaggistici; prevedere azioni di coordinamento della ricomposizione paesaggistica dei siti interessati da cave dismesse e discariche esaurite, come occasione di riqualificazione e riuso del territorio, di integrazione della rete ecologica e fruizione didattico-naturalistica.
Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Il **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato** con DCP n. 236 del 03.03.2015, evidenzia la non appartenenza dell'area in esame a zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale o archeologico (**Tavola 1b**).
Rispetto ai tematismi individuati dalla "Carta della Fragilità" (**Tavola 2b**) l'area in esame ricade all'interno della "Fragilità ambientale: fascia di ricarica degli acquiferi (artt. 21-22-24-40 e 41N.d.A.) ed in prossimità di cava attiva" (artt. 21-22 e 29). *I comuni dovranno utilizzare le cave esistenti nell'alta pianura come bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi. Art. 24 b).*
Nella **Tavola 3b**) "Sistema ambientale" l'ambito di studio non ricade in ambiti o zonizzazioni particolari.
Per quanto riguarda il sistema insediativo-infrastrutturale della **Tavola 4b**) l'area di intervento non riporta alcuna indicazione; è, quindi da escludere qualsiasi interferenza con queste infrastrutture.
Rispetto ai tematismi individuati dalla "Carta Sistema del Paesaggio" (**Tavola 5b**), il sito in esame appartiene all'ambito agrario del frutteto (artt. 94-95 e 96).
Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Nel **Piano di Assetto del Territorio** del Comune di Valeggio sul Mincio, nella **Tavola 1** "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" l'area oggetto di intervento rientra nell'area del Piano cave comunale (art. 2.10.2), *che definisce l'ambito in cui promuovere l'attività estrattiva. Tale strumento è stato approvato con D.C.C. n. 95 del 1985 e successivamente con delibera C.C. n. 06 del 31.01.1997. All'interno di tale ambito si applicano le disposizioni previste dal piano non in contrasto con la vigente normativa regionale in materia.*
L'area di cava non risulta interessata da nessun tipo di vincolo.
La **Tavola 2** delle Invarianti non evidenzia aspetti specifici; la **Tavola 3** della Fragilità, individua l'area come idonea (art. 2.24) *Nelle aree idonee gli interventi sono soggetti alle norme generali di tutela dal rischio geologico-idraulico.*
nella **Tavola 4** "Trasformabilità" a Nord dell'area in esame il Piano individua un'indicazione ricognitiva del tracciato di progetto dell'Autostrada Tirreno-Brennero (Ti-Bre) (Infrastruttura di maggior rilevanza di progetto. Art. 3.26 N.T.A.); si precisa, ad ogni buon conto, che il vincolo preordinato all'esproprio relativo al tracciato di progetto, è scaduto nel 2012 (Del.CIPE n. 94/2004 . G.U. n° 115 del 19/05/2005) senza successiva reiterazione.e nell'ATO 3 "pianura" (art. 3.5) del Comune di Valeggio sul Mincio. *Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., può prevedere limitate variazioni del perimetro agli A.T.O., conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della V.A.S. , così come disciplinato all'art. 6.5 - Norme di Flessibilità -, delle NTA.*
Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Dalla consultazione degli elaborati facenti parte del **Piano degli Interventi del Comune di Valeggio sul Mincio** (D.C.C. n. 13/2017, 2° PI), emerge che nella **Tavola 1e** – zonizzazione intero territorio l'area di progetto ricade in "Ambito Piano Cave Comunale" (art. 68). *Trattasi dell'ambito individuato per consentire la coltivazione di cave o miniere nel rispetto totale dei progetti approvati dagli Organi competenti. Sono consentiti impianti di lavorazione dei materiali inerti, lapidei e litoidi, ai sensi dell' art. 21 della L.R. 44/82. Nelle zone soggette a "Programmi complessi per le "zone cave", saranno consentite le specifiche sistemazioni e utilizzi del suolo, degli spazi e degli edifici ivi indicati, previa predisposizione di Piani*

Urbanistici Attuativi di Recupero che potranno prevedere anche modifiche fondiarie, con prevalente recupero in loco del materiale necessario a riconfigurare il terreno da destinare all'attività agricola o alle attività ammesse dal PAT e dal PI. Tali piani attuativi dovranno prevedere la rimozione degli impianti di lavorazione, se presenti, non più funzionali alle cave estinte e/o dismesse. Ai fini della stessa legge, tale ambito è classificato come zona "E" e assoggettato alla normativa specifica.
Il sito di cava non interferisce con nessuno degli elementi e dei vincoli individuati nella tavola 1; gli altri elaborati del piano non evidenziano ulteriori aspetti specifici.
Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Il **Piano Tutela delle Acque** è stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 e con successiva DGR 360 del 22/03/2017 "Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto" (art. 121 D.Lgs. 152/2006), la Regione Veneto ha approvato l'aggiunta di un comma all'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, regolamentando alcuni rilevanti aspetti relativi agli effetti ambientali degli scarichi di sostanze pericolose, caratterizzate da possibili risvolti sanitari. Le tavole del piano rilevano che l'area ricade in area a elevata vulnerabilità intrinseca della falda freatica (**Tavola 2.2**). L'area non è interessata da opere di captazione pubbliche destinate al consumo umano (**Tavola 35**) e nella **Tavola 2.3** rientra tra le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.
Il progetto in esame, non essendo previsto alcun utilizzo e trattamento delle acque, e pertanto alcuno smaltimento, risulta compatibile con quanto previsto dal PTA.

Il territorio comunale di Valeggio sul Mincio ricade nel Bacino Nazionale del fiume Adige; dall'analisi della cartografia del **Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige**, emerge che l'area di progetto non ricade né in area a pericolosità idraulica, né in area a rischio idraulico.
Dalla consultazione della cartografia del **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni** si ricava che il sito non presenta alcuna pericolosità o rischio di alluvione.

In relazione al **Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera**, il Comune di Valeggio sul Mincio ricade nell'Agglomerato VR (IT0513 - Pianura e Capoluogo Bassa Pianura), in zona B per tutti gli inquinanti primari valutati, ovvero il monossido di carbonio (CO), il biossido di zolfo (SO2), il benzene, il benzo(a)pirene, il piombo (Pb), il cadmio (Cd), l'arsenico (As) e il nichel (Ni).

Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019. La Regione e le Province del Veneto sono pervenute all'adozione delle rispettive proposte di Piano faunistico-venatorio per il periodo 2014-2019. Detti Piani faunistico-venatori propongono elementi di pianificazione territoriale, di programmazione e regolamentazione delle attività venatorie e di gestione ambientale e della fauna sulla base di obiettivi strategici ambientali e gestionali condivisi.
Dalla valutazione della cartografia inerente il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, si riscontra che l'area di progetto e i suoi dintorni non sono compresi in alcuna zonizzazione particolare.

L'area di progetto è esterna a siti della **Rete Natura 2000**; quelli più vicini sono:
- il S.I.C./Z.P.S. IT3210008 "Fontanili di Povegliano", posto a circa 12 km;
- il S.I.C. 20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello", posto a circa 8 km.

Il proponente ha predisposto una specifica **Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'Incidenza Ambientale** ai sensi della DGRV 1400/2017, con relativa relazione tecnica dimostrante, in relazione al progetto, l'assenza di effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000.

Dall'esame degli strumenti analizzati si può concludere che il progetto della cava Primavera Sud risulta compatibile con i vincoli e le previsioni dei piani e degli strumenti considerati.

1.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

L'intervento, richiesto ai sensi dell'art. 10, comma 5 delle N.T.A. del P.R.A.C., riguarda la coltivazione in prosecuzione della ex cava denominata "PRIMAVERA" dichiarata estinta con provvedimento n. 173 del

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

30/09/2008 ed è coordinato con il progetto di ampliamento ed approfondimento della cava denominata "TURCHETTI 4" autorizzato con provvedimento n. 3 del 09/01/2020, con quello della cava "TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD" autorizzato con provvedimento n. 63 del 24/12/2020 e della cava "FORONI" autorizzata con provvedimento n. 34 del 27/03/2019.

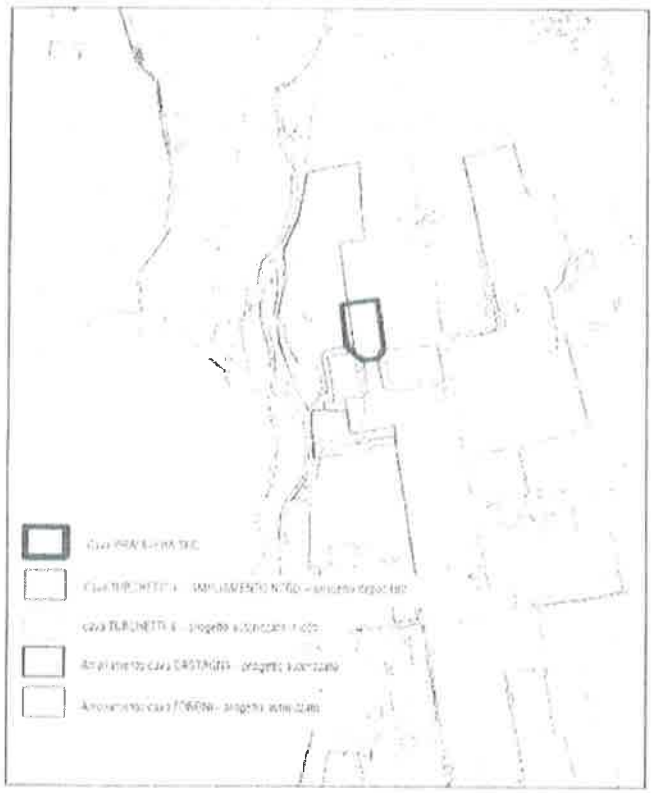

Estratto CTR, Sez. 144050 Pozzolo, con indicazione dell'intervento in oggetto e delle cave limitrofe.

La superficie totale di ampliamento richiesta per la cava denominata "PRIMAVERA SUD", comprendente le fasce di rispetto e le scarpate delle cave adiacenti interessate dallo scavo ("TURCHETTI 4", "TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD" e "FORONI"), è pari a circa 28.000 mq., la superficie di cava su area non ancora interessata dagli scavi comprese le fasce di rispetto corrisponde a 18.950 mq mentre la superficie reale di estrazione è pari a circa 25.850 mq (comprese scarpate cave limitrofe), dei quali 17.600 mq riguardano la superficie di nuovo terreno agricolo interessato dall'attività estrattiva.

Per l'accesso alla cava la ditta utilizzerà la strada di accesso al fondo della ex cava denominata "PRIMAVERA", ubicata lungo la S.P. 27, via Galileo Ferraris. Dalla base della rampa esistente, per raggiungere la cava, la ditta realizzerà una pista lungo i confini catastali al fine di evitare interferenze con la coltivazione agraria dei terreni sul fondo che avrà uno sviluppo complessivo di circa 500 m ed una larghezza di circa 4 m. Lungo il tracciato sono previsti allargamenti per consentire il passaggio di più mezzi alla volta. Il sedime stradale verrà realizzato mediante la rimozione di terreno agrario superficiale (50 cm), che verrà accantonato per le successive operazioni di ripristino finale, per una volumetria stimata di circa 1000 mc. L'intera superficie occupata dalla carreggiata stradale e le fasce laterali eventualmente utilizzate per l'accantonamento del materiale di scotico sono da considerare pertinenze di cava. Al riguardo la ditta ha

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
DIREZIONE DEL SUOLO E DELLA COSTA

stipulato un accordo per l'utilizzo della viabilità esistente privata e per la realizzazione della nuova pista di accesso.

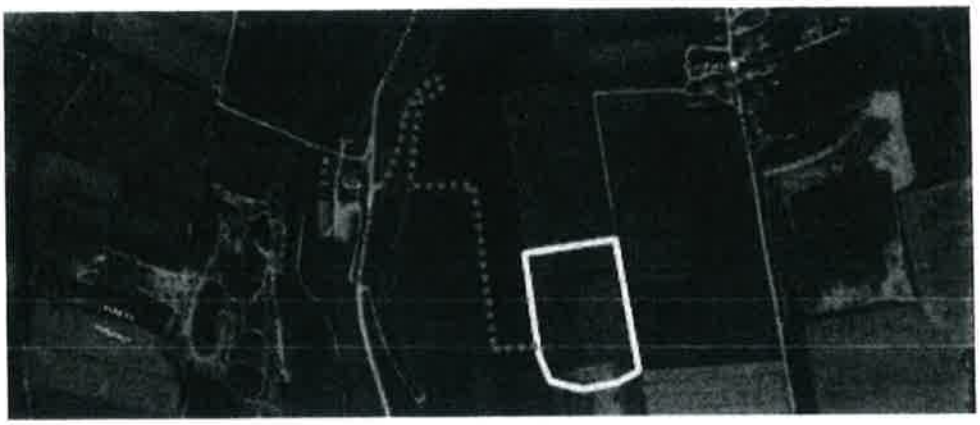

Dettaglio della pista interna

Vista verso Sud dell'immissione nella SP 27 dalla strada di accesso della cava Primavera.

La modalità di coltivazione prevede prima di tutto di realizzare alcune opere preparatorie, quali la recinzione dell'area della cava, la piantumazione di una siepe arboreo arbustiva sul margine superiore del ciglio di scavo nonché la messa in opera di n. 2 piezometri di monitoraggio idrochimico ed idrodinamico per il controllo delle acque di falda. In merito alla realizzazione dei piezometri, è intenzione della ditta effettuare controlli semestrali nel corso dei primi tre anni di coltivazione e successivamente annuali fino al termine dell'attività. Gli scavi di ampliamento si manterranno a distanze di almeno 2 metri dal livello di massima escursione della falda, come evidenziato nello Studio sui livelli della falda (De Rossi – Darteni), allegato al progetto. L'oscillazione dei livelli di falda verrà comunque monitorata attraverso l'esecuzione di misurazioni freatimetriche all'interno di tubi piezometrici. Anche in questo caso si ipotizza che la cadenza dei controlli potrebbe essere trimestrale per i primi due anni di attività. e successivamente quadrimestrale fino alla conclusione dei lavori.
A questo punto verrà iniziata la vera e propria attività di coltivazione: il progetto, come già detto, prevede l'arretramento delle scarpate orientali della ex cava Primavera, contestualmente verrà ribassata la quota del piano campagna all'interno dell'area identificata negli elaborati progettuali. L'eliminazione dei setti divisori e dei diaframmi interposti tra le diverse autorizzazioni di cava consentirà di migliorare il recupero finale anche ai fini agricoli.

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Direzione Valutazioni Ambientali,
supporto giuridico e contenzioso

Panoramica in direzione nord della scarpata oggetto di scavo.

La coltivazione del giacimento non avverrà per lotti planimetrici bensì in due fasi successive e sovrapposte, che interessano l'intera superficie di cava, in coordinamento con i lavori di scavo e di ricomposizione delle cave denominate "FORONI" e "TURCHETTI 4". Inizialmente si prevede lo scotico dell'area ed il terreno di risulta verrà accantonato in attesa del riutilizzo. In seguito si procederà alla coltivazione del giacimento fino alla profondità di -8.5 m circa dal piano campagna (lotto o fase 1). Durante tutta la coltivazione l'estrazione verrà eseguita per bancate successive di 4-6 metri di altezza e le scarpate finali di scavo avranno una pendenza di circa 25°. I lavori consentiranno sempre l'accessibilità del fronte di scavo da parte dei mezzi di trasporto, così da poter procedere al carico diretto dal mezzo di scavo. Ultimata l'estrazione del lotto o fase 1, la ditta passerà all'estrazione del lotto o fase 2, continuando l'abbassamento progressivo delle superfici fino al raggiungimento della quota finale di scavo posta a circa -17.5 m dal piano campagna. Seguendo tale metodologia di estrazione il piano di scavo andrà ad armonizzarsi con il fondo della ex cava "PRIMAVERA" e delle altre attività estrattive contermini ed in essere.

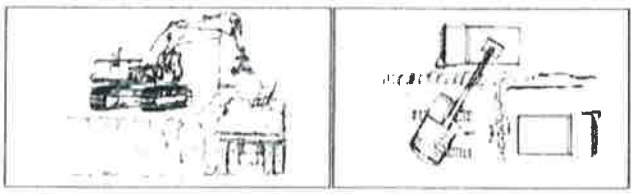

Metodologia di escavazione

La coltivazione del lotto o fase 1 produrrà un volume di materiale utile pari a 150.000 mc circa e una quantità di materiale di scotico di 8.800 mc. mentre il lotto o fase 2 consentirà di ricavare la medesima quantità di materiale utile senza, ovviamente, materiale di scotico dal momento che il progetto di coltivazione prevede l'estrazione della prima fase svilupparsi sull'intera superficie di cava. Complessivamente quindi verranno movimentati circa 293.800 mc di materiale dei quali 285.000 mc rappresentano la volumetria di materiale utile totale estraibile. Non sono e non saranno presenti in cava impianti di lavorazione del materiale estratto: la ditta infatti intende trasportare ai propri impianti di lavorazione parte del materiale utile mentre la rimanente parte verrà invece direttamente commercializzata. Non si prevedono depositi in cava del materiale utile, in quanto si cercherà di procedere al carico del materiale scavato direttamente dal fronte di escavazione. I sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del materiale effettuata negli impianti di lavorazione verranno conferiti in cava utilizzando i viaggi a vuoto dei mezzi. Il materiale di scotico e di riporto, destinato alla ricomposizione morfologica, se non utilizzato

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

immediatamente, verrà depositato in cumuli sul fondo della cava esistente. La ditta non prevede l'installazione di impianti per il lavaggio delle ruote in quanto le piste di accesso verranno realizzate direttamente sul substrato ghiaioso. La durata dei lavori di coltivazione stimata dalla ditta è di 10 anni durante i quali verranno eseguite contestualmente anche le opere di ricomposizione ambientale.

Estratto planimetria di estrazione

Sezione tipo di coltivazione

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Ricomposizione ambientale

Per quanto riguarda la sistemazione ambientale prevista, in ragione della tipologia di coltivazione delle cave di ghiaia, non è possibile una ricomposizione che riporti l'area alle condizioni morfologiche preesisti se non con l'apporto dall'esterno di un volume di materiale idoneo pari al volume di materiale asportato. La sistemazione ambientale dell'area richiesta in ampliamento si propone quindi di restituire all'uso agricolo la superficie di coltivazione, raccordando la ricomposizione morfologica del sito in esame a quella delle cave estinte delle quali costituisce di fatto una continuità. In definitiva, il progetto di sistemazione proposto dalla ditta mira al reinserimento dell'area nel contesto paesaggistico/ambientale della zona nonché nell'ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio e la tipologia di ripristino, soprattutto in termini morfologici, sarà quella prevista dal Piano cave comunale. Gli interventi di ricomposizione morfologica verranno effettuati al raggiungimento delle quote finali di scavo. La ditta prevede l'innalzamento del fondo di scavo di circa 1.5 m. provvedendo al riporto di 1 metro di terreno argilloso limoso sabbioso e successivi 50 cm costituiti dal terreno agrario. Complessivamente, la ditta ha calcolato in 31.800 mc il volume di materiale necessario alla realizzazione ricomposizione morfologica progettata. Tale volumetria è rappresentata dal materiale di scotico vegetale superficiale (8.800 mc) già presente in cava, in parte dai sottoprodotti derivanti dalla lavorazione di materiale ghiaioso (circa 17.500 mc) nonchè terre da scavo da apportare dall'esterno (circa 5.500 mc) e rispondenti ai criteri di utilizzo nelle attività estrattive (rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006). Inizialmente si interverrà sulle scarpate in cui si è raggiunta la quota di pendenza finale di scavo, con la progressiva ultimazione degli scavi nelle aree di fondo si raccorderanno le superfici avanzando anche con il riporto del materiale.

Planimetria ricomposizione finale di cava

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Sezione tipo di ricomposizione

Al termine della risagomatura finale dell'area, le superfici ricomposte verranno destinate all'agricoltura, secondo i protocolli delle colture biologiche, per quanto riguarda la parte pianeggiante o sub pianeggiante mentre per quanto riguarda le superfici inclinate (scarpate) e fasce perimetrali verranno rinverdite. L'inerbimento rispetterà le buone regole agronomiche che prevedono di seminare su un buono substrato terroso sementi di qualità, scegliendo correttamente l'epoca della semina, le sue modalità ed eseguendo con tempestività le operazioni che dovessero rendersi necessarie ed interesserà una superficie di circa 10.400 mq (scarpate e aree di rispetto). La semente utilizzata è un miscuglio per prati polifiti contenete sia graminacee sia leguminose, specie erbacee ecologicamente idonee alle condizioni stazionali. Il quantitativo di miscuglio impiegati è di circa 50-60 Kg/ha, acquistato presso centri di produzione che ne certifichino qualità e purezza ed indicativamente sarà composto dalle seguenti specie erbacee con relativa percentuale indicativa di composizione: 33% Festuca rubra, 15% Lolium perenne, 10 % Festuca arundinacea, 10% Dactylis glomerata, 5% Festuca ovina, 4% Festuca pratense, 6% Poa pratensis, 2% Phleum pratense, 1% Bromus condensatus, 4% Agrostis tenuis, 3% Trifolium pratense, 3% Trifolium repens, 3% Lotus corniculatus, 2% Medicago riguldida. Il post seminagione prevede il controllo dell'attecchimento delle essenze erbacee ed interventi legati ad eventuali fenomeni di eluviamento o erosione sulle scarpate e/o rimozione di eventuale pietre affioranti a seguito di assestamento del terreno vegetale. Il primo anno successivo alla semina si provvederà ad uno sfalcio al fine di favorire l'accrescimento e ricaccio papulare. Eventuali concimazioni di fondo e/o irrigazioni di soccorso verranno stabilite poi in accordo con la Direzione lavori. La superficie delle scarpate sarà inoltre oggetto di messa a dimora di specie arboreo - arbustive. A norma di legge, la ditta è tenuta a piantumare le scarpate di cava per almeno il 20% della loro superficie complessiva: nel caso specifico, occupando le scarpate una superficie di circa 9.050 mq, la superficie oggetto di piantumazione (macchie forestali) sarà pari a circa 1.810 mq. Lo schema d'impianto a cui si farà riferimento è quello della "macchia seriale", costituzione di un impianto boschivo in cui il 50% è rappresentato da specie arboree ed il 50% da specie arbustive. Queste si configurano come delle aree elementari, all'interno delle quali sono messe a dimora le specie arboree contornate dalle specie arbustive, poi ripetute su tutta la superficie da riforestare. Questo modulo permette di avere una macchia seriale disetanea, la quale garantisce un aspetto pregevole estetico già dai primi anni dell'impianto. Tale tipologia di modulo permette alla fauna territoriale di trovare disponibilità di cibo e quindi un ambiente ottimale per insediarsi e riprodursi. Ciascuna macchia avrà dimensioni pari a 18x19.5m e, occupando singolarmente una superficie di 350 mq., è prevista una densità d'impianto di 2.400 piante/ha, considerata pertanto una superficie da rimboschire di circa 1.810 mq. il totale dei soggetti arboreo arbustivi sarà uguale a circa 440. Tra le specie arboree verranno piantumate Ulmus minor, Acer campestre, Carpinus betulus, Fraxinus oxycarpa, Pyrus pyraster, Tilia cordata, Alnus glutinosa mentre tra gli arbusti il Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Frangula alnus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Corylus avellana, Cornus mas, Rosa canina. L'elenco di specie è indicativo e verrà concordato in fase d'impianto unitamente alla Direzione lavori sulla base del materiale vivaistico a disposizione. Saranno utilizzate piantine giovani, di età pari a 2 o 3 anni in quanto presentano maggiore reattività post-impianto e percentuali di sopravvivenza superiori rispetto a quanto manifestato da piante più vecchie. Per quanto riguarda la biodiversità e la provenienza del materiale vivaistico impiegato, la ditta prevede, per quanto possibile, l'impiego di piantine di provenienza locale (Veneto o al massimo altre regioni del bacino padano) sicura e documentabile. L'impianto verrà eseguito con pane di terra, tutore e disco pacciamante. Al fine di evitare danneggiamenti da parte di animali selvatici, le piantine verranno protette con shelters. Le aree boscate di neoformazione verranno poi sottoposte a cure colturali per i due anni successivi all'impianto, consistenti nel controllo di concorrenza di piante infestanti, rimpiazzo delle fallanze, eventuale

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

irrigazione di soccorso, eventuali sfalci per il ricaccio papulare, rimozione degli shelters etc. Il costo per la realizzazione delle opere ricompositive descritte è stato stimato dalla ditta in € 87.650,00.

Cronoprogramma

Secondo il cronoprogramma elaborato dalla ditta richiedente ed in virtù del metodo di coltivazione impiegato, che è suddiviso in lotti con progressione verticale, il piano di ricomposizione si svilupperà contestualmente ai lavori di estrazione solo in parte e trovando completamento al termine del decimo anno di autorizzazione. Più in dettaglio, la ricomposizione ambientale del lotto o fase n. 1 inizierà nel corso del quinto anno di estrazione e si protrarrà fino al settimo anno, e riguarderà unicamente la parte delle scarpate sulle quali l'estrazione è conclusa (si ricorda che morfologicamente la ditta intende lasciare le scarpate in posto con l'inclinazione definitiva di 25°). Il settimo anno inizierà la ricomposizione del lotto o fase n. 2 e proseguirà fino al 10° anno nel quale verrà completata la sistemazione dell'area di intervento.

CAVA PRIMAVERA SUD	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	7° ANNO	8° ANNO	9° ANNO	10° ANNO
Approntamento cantiere	X									
Coltivazione LOTTO 1	X	X	X	X	X					
Coltivazione LOTTO 2					X	X	X	X	X	X
Ricomposizione LOTTO 1 (scarpate)					X	X	X			X
Ricomposizione LOTTO 2							X	X	X	X

Cronoprogramma dei lavori di coltivazione

PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Dal **piano di gestione dei rifiuti di estrazione** emerge che i lavori in progetto non prevedono la produzione di rifiuti di estrazione.

Il materiale di cava verrà prioritariamente commercializzato. Una parte verrà lavorata presso gli impianti della BETONGARDA s.r.l. siti in Monzambano in Strada Salionze 24. Il limo prodotto da questi impianti verrà impiegato in cava per la ricomposizione ambientale del fondo, come prescritto dalle NTA del PRAC.

I limi di lavaggio sono ottenuti per sedimentazione naturale su bacini o vasche di decantazione senza l'uso di additivi (flocculanti)

I materiali residuali sono costituiti da 9.000 mc di materiale di copertura da movimentare, derivante dalla scopertura del giacimento ghiaioso che verranno interamente utilizzati per la ricomposizione morfologica prevista nel progetto di sistemazione ambientale. Tale materiale è stato caratterizzato mediante quattro analisi condotte su campioni prelevati in cava. Gli esiti delle analisi, condotte sui primi 18 elementi inorganici e sugli idrocarburi pesanti e leggeri, hanno evidenziato il rispetto dei limiti indicati in colonna A, tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV al D.Lgs. 152/2006.

La ditta inoltre ha previsto, per la realizzazione delle opere ricompositive, di importare dall'esterno terre e rocce da scavo in quantità variabile, in funzione della necessità, da un minimo di 5.000 mc ad un massimo di 8.000 mc. e sottoprodotti in quantità pari a 17.000 mc per la realizzazione di 1 m di strato di fondo cava. Questi ultimi sono costituiti dai limi disidratati derivanti dal lavaggio della ghiaia provenienti da scavi o cave e rientrano, come da analisi effettuate, nei limiti indicati in colonna A, tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV al D.Lgs. 152/2006.

All'interno dell'area di cava non sono presenti impianti di prima lavorazione.

1.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Nel quadro di riferimento ambientale il proponente esamina le seguenti componenti ambientali:

- **atmosfera**
- **ambiente idrico: acque superficiali**
- **ambiente idrico: acque sotterranee**
- **suolo e sottosuolo**
- **Paesaggio**
- **Rumore**
- **Traffico e viabilità**
- **Flora, Fauna ed Ecosistemi**

Di seguito si riportano in sintesi le valutazioni effettuate dal proponente nello Studio di Impatto Ambientale.

Atmosfera

Fase di coltivazione
Durante la fase di coltivazione, le potenziali interferenze indotte dalla coltivazione della cava sono principalmente dovute:

- emissione di gas combusti dai mezzi meccanici deputati all'allestimento del cantiere, alle operazioni di scavo del materiale ghiaioso e al trasporto dei materiali;
- emissione di polveri dovute alle operazioni di scavo ed in generale alla movimentazione di terra e suolo.

Per quanto riguarda le emissioni di gas combusti, lo studio ha evidenziato modesti livelli di incremento di emissione inferiori al punto percentuale con riferimento ai valori stimati dall'inventario INEMAR (Regione del Veneto) per il Comune di Valeggio sul Mincio.

Relativamente alle polveri, la relazione ha verificato la sostenibilità ambientale dell'intervento di coltivazione della cava "Primavera Sud" nei confronti dei ricettori sensibili (abitazioni) più prossimo all'area di cava, considerando, ad ogni buon conto, un abbattimento del 90% delle emissioni a seguito delle azioni di bagnatura delle viabilità sterrata di cantiere.
Le emissioni orarie ottenute, opportunamente mitigate, risultano del tutto compatibili con un quadro di impatto non significativo nei confronti delle emissioni in atmosfera.

Il proponente conclude affermando che durante la fase di coltivazione gli interventi previsti determineranno un temporaneo incremento di emissioni di polveri e sostanze inquinanti solo in corrispondenza dell'area direttamente interessata dall'attività di cava, con ripristino delle condizioni ambientali al termine della coltivazione.

Fase di ricomposizione
Durante la fase di ricomposizione le principali fonti di emissioni in atmosfera sono le seguenti:

- emissioni di polveri di inerti dall'attività di riporto del materiale di scarto e associato per la formazione del piano di ripristino finale;
- emissione di gas combusti dalle macchine adibite al movimento terra.

Durante le operazioni di ripristino le attività previste sono essenzialmente quelle di movimento terra. Nell'ambito di tali attività i mezzi impiegati risultano un numero relativamente minore rispetto alla fase di coltivazione e vengono impegnati in operazioni di basso impatto ambientale per quanto concerne l'interferenza dovuta all'emissione di polveri e gas combusti.
In considerazione del numero di mezzi impiegati e della tipologia di attività, la quale non varia in intensità rispetto a quella che si svolgerà nel cantiere estrattivo, l'interferenza è stata considerata di livello secondario.
Come per la fase di coltivazione, in relazione alla morfologia dell'area di cava, le interferenze nei confronti della qualità dell'aria con riferimento ai possibili recettori individuati, possono essere considerate non significative e del tutto reversibili al termine dei lavori di coltivazione, ancorché limitate allo stesso ambito di cava.

Prescrizioni operative e Mitigazioni
La produzione di polveri derivante dalle attività di escavo e di movimentazione dei materiali inerti dovrà essere abbattuta utilizzando tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure gestionali per minimizzarne la produzione stessa e l'eventuale dispersione.
Il proponente prevede pertanto i seguenti interventi di mitigazione:
- in caso di condizioni ambientali predisponenti (terreni particolarmente asciutti, venti intesi) si dovrà procedere con la bagnatura con autobotte dei materiali ghiaiosi di scavo da movimentare, dei piazzali e delle piste di accesso;
- l'emissione di gas combusti nell'aria dovrà essere mitigata utilizzando tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per minimizzarne la produzione. In particolare si indicano le seguenti raccomandazioni:
  - verifica periodica del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento dei gas di scarico delle macchine operanti in cantiere;
  - prevedere l'utilizzo di carburanti eco-compatibili (a basso tenore di zolfo) per quanto riguarda l'alimentazione dei mezzi operativi di cantiere.

Impatto ambientale
Fase di coltivazione: TRASCURABILE
Fase di ricomposizione: TRASCURABILE

Ambiente idrico (acque superficiali)

Fase di coltivazione
Durante la fase di coltivazione l'interferenza potenziale individuata a carico dell'ambiente idrico superficiale riguarda la possibilità di rilascio di inquinanti sui sistemi idrici a seguito del transito degli automezzi pesanti lungo la viabilità a fondo sterrato.
Gli interventi di scavo e movimento terra non prevedono l'interessamento di corsi d'acqua o canali irrigui principali in quanto non presenti nell'ambito di cava di progetto; il canale irriguo più prossimo alla cava scorre in prossimità dell'accesso di cava lungo via Galileo Ferraris, in posizione notevolmente rialzata rispetto al cantiere di ampliamento e ai piazzali di manovra.
La coltivazione di cava non comporta, pertanto, possibili variazioni al regime idraulico dei corsi d'acqua o, più in generale, nei confronti della sicurezza idraulica dell'ambito locale e territoriale; non si prevedono, inoltre, scarichi diretti su corpi idrici.
Come unica interferenza potenziale, nei confronti della componente acque superficiali, è stata presa in considerazione l'alterazione della qualità delle acque a seguito della sedimentazione di polveri nel sistema idrico superficiali, con particolare riferimento ai canali irrigui secondari presenti all'interno dell'area agricola compresa nell'ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio.
Il transito di automezzi interesserà la viabilità di cantiere a fondo sterrato; ciò comporterà, in concomitanza di condizioni predisponenti (terreni particolarmente asciutti) la possibilità di generare polveri in grado di sedimentare sulla rete in prossimità dell'accesso del cantiere estrattivo.
L'attuazione delle misure di bagnatura delle strade sterrate e dei piazzali consente di limitare il fenomeno.
Trattasi pertanto di fenomeni del tutto residuali e di bassa probabilità di accadimento, ad ogni modo del tutto reversibili.

Fase di ricomposizione
Durante la fase di ricomposizione ambientale non si segnala la possibilità di attivare o introdurre possibili interferenze nei confronti della rete idrica superficiale, in quanto le operazioni non coinvolgeranno direttamente o indirettamente i corpi idrici. L'impatto è pertanto giudicato nullo.

Prescrizioni operative e Mitigazioni
Attuazione di misure, soprattutto nei periodi di clima particolarmente secco, quali la bagnatura con autobotte dei piazzali e delle strade sterrate di cantiere, ridurrà notevolmente l'emissione di polveri diffuse provocate dal movimento e dal transito dei mezzi di cava e di trasporto.

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Impatto ambientale
Fase di coltivazione: TRASCURABILE
Fase di ricomposizione: TRASCURABILE/NULLO

Ambiente idrico (acque sotterranee)

Fase di coltivazione
Durante la fase di coltivazione si assisterà:
- all'escavazione di terreni, con ribassamento del piano di campagna fino al raggiungimento della quota di progetto, posta, ad ogni modo a +3,0 m al di sopra del limite massimo di innalzamento della falda;
- all'utilizzo di mezzi e macchine operatrici per le operazioni di movimento terra.

Il proponente riferisce che non si prefigurano interferenze delle azioni di progetto con il regime idrico sotterraneo dal momento che la profondità di scavo prevista garantirà il mantenimento al di sopra della superficie freatica di un franco di almeno 3 m; le azioni di progetto in grado di interferire con la componente ambientale in analisi sono le seguenti:
- modifica della vulnerabilità della falda;
- alterazione della qualità delle acque a seguito di eventi accidentali (possibili sversamenti accidentali di sostanze inquinanti dai mezzi operativi).

Per quanto concerne la modifica della vulnerabilità della falda, il progetto garantisce il mantenimento di un franco di almeno 2,8 m. tale valore rispetta i limiti imposti dalla L.R. 13/2018 che prescrive una distanza minima tra il fondo cava e il livello di massima escursione di 2 metri.
Per quanto concerne l'alterazione della qualità delle acque, l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi pesanti all'interno del cantiere possono comportare il verificarsi di emergenze in caso di incidente o guasti (es. guasto di un macchinario utile alle attività estrattive oppure incidente di automezzi con sversamento di sostanze liquide). Tale probabilità di accadimento può essere limitata adottando accorgimenti tecnici e operativi.

Fase di ricomposizione
Durante la fase di ricomposizione ambientale si assisterà al riporto di terreno vegetale e dei limi di lavaggio; lo strato più superficiale del materiale riportato, sarà caratterizzato da prevalente componente argilloso limosa. Tali operazioni consentiranno di diminuire il grado di vulnerabilità della falda risultante dalla precedente fase di coltivazione di cava, in quanto si andrà a diminuire la possibilità di contatto (percolazione) di inquinanti con la falda sottostante.

Prescrizioni operative e Mitigazioni
Dovranno, ad ogni modo, essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure gestionali atti a minimizzare l'eventuale dispersione nel suolo di sostanze inquinanti. A tale proposito, il proponente prevede quanto segue:
- nell'eventualità si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali dovuti a guasti di macchinari, incidenti tra automezzi e/o sversamenti di sostanze pericolose (oli o carburanti), gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza e di bonifica.

La non corretta gestione dei rifiuti e delle stesse acque meteoriche, durante la fase di cantiere, può causare locali intorbidimenti e la concentrazione di sostanze inquinanti, causa di successivi effetti indesiderati sulla qualità delle acque sottosuperficiali.
Per quanto riguarda la corretta gestione dei rifiuti presenti nel cantiere di cava, il proponente prevede quanto segue:
- evitare la commistione anche temporanea tra tipologia di rifiuto;
- i rifiuti dovranno essere prontamente raccolti, separati e stoccati per tipologia in appositi contenitori opportunamente dimensionati;

- i rifiuti pericolosi di tipo liquido dovranno essere stoccati all'interno di contenitori ermetici, dotati di bacino di raccolta di spanti accidentali;
  la destinazione finale dei rifiuti dovrà seguire preferibilmente il ciclo del recupero presso idonei impianti;
- divieto di incenerimento di rifiuti di qualsiasi tipologia.

Impatto ambientale
Fase di coltivazione
Vulnerabilità della falda: NEGATIVO MEDIO
Alterazione qualità delle acque: TRASCURABILE
Fase di ricomposizione: TRASCURABILE

Suolo e sottosuolo

Fase di coltivazione
La fase di coltivazione prevede le seguenti azioni potenziali su suolo e sottosuolo:
- rischio di inquinamento del sistema suolo-sottosuolo a causa di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti da automezzi;
- asportazione del terreno vegetale e di parte del materiale ghiaioso sottostante (consumo di risorse non rinnovabili).

La cava di progetto ricade all'interno del territorio incluso nel polo estrattivo Valeggio (Piano cave comunale); trattasi pertanto di un ambito già destinato all'attività di cava, per il quale gli strumenti di pianificazione comunale hanno già pre-valutato la sostenibilità degli interventi anche nei confronti della risorsa suolo.
Il proponente ha effettuato la caratterizzazione delle terre superficiali dell'area prevista in ampliamento; i risultati riportati al Paragrafo 8 della relazione Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione mostrano che i campioni analizzati rispettano i limiti di cui alla colonna A, Tab. 1, All. 5. Inoltre il sito è ricompreso nell'unità fisiografica Adige, e nessuno degli elementi ricercati supera limiti di concentrazione di metalli indicati come fondo naturale nella pubblicazione ARPAV.

Fase di ricomposizione
Durante la fase di ricomposizione ambientale si prevede il riporto del terreno vegetale precedentemente accantonato, ripristinando pertanto i terreni idonei alle pratiche agricole.
L'impatto risulterà positivo, in quanto si andranno a migliorare gli effetti indotti durante la fase di coltivazione.

Prescrizioni operative e Mitigazioni
L'utilizzo dei mezzi di cantiere può causare il versamento accidentale di carburanti e lubrificanti in grado di determinare inquinamento più o meno significativo del sistema suolo-sottosuolo. Al fine di contenere il rischio e di gestire gli eventuali sversamenti il proponente ha individuato specifiche prescrizioni operative/misure di mitigazione di seguito riportate:
- In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi i lavori dovranno essere tempestivamente interrotti dando opportuna segnalazione, procedendo successivamente alla caratterizzazione chimico-fisica e allo smaltimento del rifiuto presso idonei siti autorizzati. Dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure gestionali atti a minimizzarne l'eventuale dispersione di sostanze inquinanti. A tale proposito, il proponente prevede quanto segue:
  - nell'eventualità si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali dovuti a guasti di macchinari, incidenti tra automezzi e/o sversamenti di sostanze pericolose (oli o carburanti), gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza e di bonifica.

Impatto ambientale

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Fase di coltivazione
Consumo di suolo: NEGATIVO MEDIO
Rischio inquinamento: TRASCURABILE
Fase di ricomposizione: POSITIVO BASSO

Paesaggio

Fase di coltivazione
Il progetto in esame interessa un ambito di circa 28.400 mq, a seguito della riduzione di superficie prevista con le integrazioni del 24/09/2020.
I possibili impatti indotti sulla componente riguardano:
- la visibilità degli interventi di coltivazione;
- la modifica della qualità ambientale del paesaggio.

Gli elementi residuali di pregio paesaggistico presenti nell'ambito in analisi sono riconducibili alla presenza di elementi afferenti il sistema agricolo (coltivi, siepi interpoderali, canali, scoli irrigui, viabilità rurale) e al sistema delle fasce boscate, quest'ultime localizzate lungo le scarpate delle cave ricomposte. All'interno dell'area di progetto e nel suo immediato intorno non sono presenti elementi di pregio o di rarità rispetto al contesto di riferimento, inoltre l'area di progetto non ricade all'interno di vincoli paesaggistici di cui al D.lgs 42/2004.
Complessivamente l'intorno si presenta con una morfologia varia, caratterizzato, per l'appunto, dalla evidente depressione dell'area dell'ex cava "Primavera", di cava "Foroni" e i limitrofi ambiti estrattivi in corso di coltivazione, esauriti e parzialmente ricomposti.
La scelta progettuale, che prevede la coltivazione in avanzamento rispetto al piano delle cave limitrofe, si configura come una soluzione coerente rispetto alla destinazione pianificatoria locale (Piano cave comunale) e all'inserimento paesaggistico dell'intervento.
Il progetto consentirà di realizzare un unico fondo agricolo di circa 43 ha, che va dalla ex cava Primavera al limite meridionale della cava Lodovica.
La fase di coltivazione non prevede l'attivazione di nuovi elementi di intrusione rispetto allo stato attuale del contesto paesaggistico, in quanto l'attività estrattiva rappresenta un elemento storicamente presente nell'ambito territoriale in analisi.
In aggiunta il proponente precisa che i siti estrattivi non risultano facilmente percepibili da punti di osservazione noti (via G. Ferraris) sia in ragione della quota ribassata dei cantieri di cava, sia per l'elevata capacità di assorbimento dovuta alla presenza di elementi schermanti quali aree agricole coltivate (frutteti) e siepi campestri.

Fase di ricomposizione
Durante la fase di ricomposizione ambientale si prevede il riporto del terreno vegetale precedentemente accantonato, ripristinando pertanto i terreni idonei alle pratiche agricole. L'impatto risulterà positivo, in quanto si andranno a migliorare gli effetti indotti durante la fase di coltivazione.
Per quanto riguarda le scarpate di cava, il progetto di ricomposizione ambientale prevede il ripristino ad una pendenza di 25°, restituendo morfologie più dolci e ben raccordate con le aree estrattive limitrofe rispetto allo stato attuale.
Il progetto di ricomposizione mira, inoltre, ad un coerente inserimento rispetto al paesaggio agrario circostante, restituendo il fondo alla coltivazione a seminativo e recuperando le scarpate con inerbimenti, non introducendo, di fatto, nuovi elementi estranei o fenomeni di intrusione.
La stesa del terreno di scotico accantonato nelle fasi di approntamento dei cantieri (ai sensi del pt. 11 art. 17 NTA del PRAC), unitamente al riporto di terre e rocce da scavo e limi di lavaggio, permetterà la formazione di un substrato superficiale idoneo all'attecchimento degli apparati radicali. Ai sensi dell'Art. 9, pt.2 lett. d) della L.R. n. 13/2018, la coltivazione del fondo cava verrà realizzata seguendo i criteri dell'agricoltura biologica, questo permetterà non solo una maggiore tutela della risorsa idrica, ma anche la preservazione della fauna entomologica che abitualmente risente dell'uso di sostanze chimiche. Inoltre il rinverdimento delle scarpate con specie erbacee e arboreo/arbustive ecologicamente coerenti alle condizioni stazionali dei

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

luoghi, anche ai sensi di quanto riportato all'Art. 18, pt. 5 delle NTA del PRAC, comporta un incremento dei livelli di biodiversità.
Sulla base di quanto riportato all'Art. 18, pt. 5 delle NTA del PRAC, si prevede la realizzazione di macchie boscate in corrispondenza delle scarpate di cava, in un area con estensione almeno pari al 20% della superficie delle scarpate.
Lo schema d'impianto a cui si farà riferimento è quello della "macchia seriale", costituzione di un impianto boschivo in cui il 50% è rappresentato da specie arboree ed il 50% da specie arbustive. Queste si configurano come delle aree elementari, all'interno delle quali sono messe a dimora le specie arboree contornate dalle specie arbustive, tali aree elementari sono poi ripetute su tutta la superficie da riforestare.
Questo modulo permette di avere una macchia seriale disetanea, la quale garantisce un aspetto pregevole estetico già dai primi anni dell'impianto.

Prescrizioni operative e Mitigazioni
Al fine di ridurre la residuale percezione visiva del cantiere estrattivo, il progetto prevede:
- la piantumazione di una siepe lungo il limite di cava.

La siepe di progetto consentirà da un lato di svolgere una funzione di mitigazione visiva degli scavi, dall'altro rappresenterà una riproposizione di un elemento tipico del paesaggio agrario locale, trattandosi per l'appunto di modello di siepe monofilare composta da specie locali ecologicamente coerenti (caro campestre, carpino, sanguinella e ligustro). La siepe avrà una lunghezza complessiva di circa 300 ml, le specie arboree verranno messe a dimora in forma alternata o a gruppi di due, con un sesto d'impianto di circa 5 m una dall'altra, per un totale di 60 soggetti.

Impatto ambientale
Fase di coltivazione
Visibilità area di cantiere: NEGATIVO BASSO
Modifica qualità paesaggio: NEGATIVO BASSO
Fase di ricomposizione: POSITIVO BASSO

Rumore

Fase di coltivazione
Durante la fase di coltivazione l'interferenza nei confronti della componente ambientale rumore è la seguente:
- impatto acustico a causa delle operazioni di escavazione (cantiere di cava).

L'area di cava ricade in zona "Classe III: Aree di tipo misto - rurali". L'orario di attività del cantiere estrattivo sarà di tipo diurno dalle 8.00 alle 17.00.
Le operazioni previste sono assimilabili alle normali operazioni dei cantieri edili di media dimensione, con potenziali impatti riferibili all'operatività di diversi mezzi di medio-alta rumorosità (escavatori, pale meccaniche, automezzi pesanti, ecc.
L'attività di coltivazione prevede l'utilizzo di un numero limitato di macchinari posizionati su quote ribassate e ad una certa distanza rispetto ai ricettori sensibili (abitazioni singole) più prossimi all'area di cava.
L'area di intervento non ricade in prossimità di centri abitati. A circa 250 m dal confine settentrionale della cava, in direzione nord-ovest, è presente il centro storico di Turchetti, una frazione di circa 50 abitanti, ricadente all'interno dell'ambito del piano cave di Valeggio.
Al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica del Comune di Valeggio sul Mincio e il criterio del differenziale presso i ricettori sensibili (abitazioni più prossime al sito estrattivo), è stata prodotta una specifica previsione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95.
La citata relazione previsionale ha permesso di verificare il rispetto dei limiti di emissione ed emissione previsti nel periodo diurno per la zona di appartenenza, così come classificata dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Valeggio sul Mincio.
Le valutazioni contenute nella relazione previsionale di impatto acustico hanno tenuto conto, oltre che della rumorosità indotta dalla coltivazione della cava Primavera Sud, anche dell'effetto cumulato delle seguenti

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

cave (autorizzate e di progetto): Foroni, Lodovica-Castagna, Turchetti 4, Vantina Sud, Sfrizzera Est, Turchetti 4 Nord e Vantina Sud Est.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte si stima un impatto reversibile e non significativo nei confronti dei ricettori sensibili più prossimi all'area di progetto.

Fase di ricomposizione
Durante la fase di ricomposizione si prevede l'utilizzo del solo escavatore per la riprofilatura delle scarpate e per l'apporto del terreno vegetale. Trattasi di un'interferenza giudicata secondaria rispetto alla fase di coltivazione, per la quale vista la durata (circa un anno) e il numero limitato di macchinari (un escavatore) si stima un impatto trascurabile nei confronti della componente rumore.

Prescrizioni operative e Mitigazioni
Il proponente prevede al fine di mitigare i potenziali effetti negati residui, relativamente alla fase di coltivazione, le seguenti misure:
- adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per ridurre la produzione di rumore;
- individuare i percorsi più idonei per il transito dei mezzi pesanti, prevedendo l'utilizzo di tratti di viabilità il più possibile esterni alle aree urbanizzate e con minori volumi di traffico.

Dovranno, comunque, essere attuati interventi mitigativi di tipo informativo, comunicando alla popolazione coinvolta la durata complessiva dei lavori e le fasce orarie giornaliere in cui verranno svolte le attività di cantiere, al fine di evitare disagi nelle fasce orarie protette.

Impatto ambientale
Fase di coltivazione: NEGATIVO BASSO
Fase di ricomposizione: TRASCURABILE

Traffico

Fase di coltivazione
La fase di coltivazione di cava produrrà una nuova domanda di mobilità valutata nel suo complesso dal proponente.
Il traffico veicolare di esercizio sarà costituito da mezzi commerciali pesanti (autocarri con portata di circa 15 mc), adibiti al trasporto dei materiali inerti in entrata ed uscita; i valori di flusso sono stati calcolati come affluenze orarie in una giornata-tipo lavorativa.
Sulla base delle informazioni relative alla capacità produttiva della cava si è quindi stimato un traffico veicolare pesante in entrata ed uscita pari a 18 passaggi/giorno (8-9 automezzi).
Per quanto riguarda la stima relativa ai flussi orari si è considerato un arco temporale di 8 ore in quanto; ne deriva un flusso medio orario di circa 2 passaggi/ora.
La cava è ubicata nel settore centrale del Comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio, servito, dal punto di vista viabilistico, dalla SP 249, dalla SP 27 e dalla SP 21 che confluiscono, verso Sud, nella SP 17.
Per l'accesso alla cava verrà utilizzato l'accesso esistente della ex cava Primavera, ubicato lungo la SP 27, via Galileo Ferraris. Per l'accesso al fronte di scavo verrà prolungata la pista esistente.

L'analisi dell'impatto del traffico indotto dall'intervento in esame, focalizzata sulla fase di coltivazione, porta a concludere quanto segue:
- allo stato attuale, gli indicatori di funzionalità della rete stradale non evidenziano criticità degne di nota, in presenza di flussi veicolari piuttosto ridotti su tutti i rami considerati;
- la cava in esame non altera il traffico circolante, dato che i flussi indotti non generano, sugli assi stradali afferenti al bacino estrattivo, incrementi che non risultino adeguatamente assorbibili in relazione ai caratteri dimensionali e tipologici della viabilità esistente;
- l'impatto della cava sulla mobilità veicolare non è significativo, dato che gli indicatori di funzionalità restano sostanzialmente inalterati.

Relativamente ai livelli di servizio, la viabilità considerata presenta due intersezioni relativamente alle due opposte direzione di deflusso del traffico veicolare pesante indotto. Lo studio condotto ha permesso di verificare la sostanziale invarianza dei livelli di servizio per l'intersezione, che risultano, pertanto, adeguati per sostenere i livelli di traffico generati dal progetto in esame.

Fase di ricomposizione
Il proponente non ha valutato l'impatto durante questa fase in quanto non prevede la generazione di traffico veicolare indotto

Prescrizioni operative e Mitigazioni
Il traffico pesante indotto dalla fase di cantiere pur non determinando impegni significativi a carico della viabilità locale può comunque rappresentare un elemento di potenziale disturbo; si riportano nel seguito le azioni operative, tecniche e gestionali tese ad annullare o a ridurre i potenziali effetti residui, previste dal proponente:

- individuare i percorsi più idonei per il transito dei mezzi pesanti, prevedendo l'utilizzo di tratti di viabilità il più possibile esterni alle aree urbanizzate e con minori volumi di traffico;
- dovranno, comunque, essere attuati interventi mitigativi di tipo informativo, comunicando all'eventuale popolazione coinvolta la durata complessiva dei lavori e le fasce orarie giornaliere in cui verranno svolte le attività di cantiere, al fine di evitare disagi nelle fasce orarie protette.

Impatto ambientale
Fase di coltivazione: NEGATIVO BASSO
Fase di ricomposizione: TRASCURABILE

Flora, Fauna ed Ecosistemi

Fase di coltivazione
Durante la fase di coltivazione le azioni progettuali che possono generare fattori perturbativi nei confronti delle componenti ambientali in esame sono riconducibili all'attività di scavo e movimento terra, finalizzate all'estrazione dei materiali inerti.

Riduzione della copertura vegetale presente nell'area: l'area di cava si caratterizza per la presenza di colture a frutteto. Gli interventi coltivazione comporteranno la temporanea sottrazione di copertura vegetale su un ambito complessivo di circa 28.000 mq; al termine delle operazioni di coltivazione le aree di cava saranno prontamente ricomposte e restituite all'utilizzo agricolo, mentre le scarpate saranno rinverdite, piantumate per la formazione di macchie boscate.
Al termine dei lavori tutta l'area di cava sarà, pertanto, ripristinata con vegetazione.

Perdita di habitat per effetto diretto: all'interno dell'area di progetto non viene segnalata la presenza di specie faunistiche di pregio, trattandosi di un ambito ricompreso in parte all'interno di un'ex autorizzazione di cava, recentemente ricomposta, e condotto in parte su fondo agricolo coltivato a frutteto. La perdita di habitat (frutteto) sarà di tipo temporaneo e reversibile in quanto al termine delle operazioni di coltivazione si assisterà al completo ripristino delle superfici di cava, destinando il sito a colture agricole e le scarpate a rinverdimento con la piantumazione di macchie boscate.

Alterazione del grado di funzionalità dei luoghi: all'interno dell'area di progetto non si segnala la presenza di ambiti idonei per ospitare anche occasionalmente specie faunistiche di pregio, trattandosi di un ambito ricompreso all'interno di una ex autorizzazione di cava, recentemente ricomposta e di un'area limitrofa condotta a frutteto. Per quanto riguarda il disturbo della fauna presente nell'area in esame, si ritiene che gli effetti riguarderanno un basso numero di specie presenti già adattate al disturbo antropico indotto dall'attività di cava. Il proponente dichiara che non si andrà a ledere o compromettere un sistema complesso o, comunque, interconnesso ad altri sistemi attraverso la rete ecologica di contatto tra ecosistemi naturaliformi.

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Fase di ricomposizione
Contemporaneamente alla fase di coltivazione per lotti, l'intera superficie della cava sarà oggetto di una ricomposizione ambientale che, a fine lavori, restituirà le superfici al riuso agricolo. Per quanto riguarda le scarpate, successivamente all'apporto di terreno vegetale, si prevedono interventi di semina mediante l'utilizzo di un miscuglio di specie erbacee ecologicamente idonee alle condizioni stazionali locali e la successiva piantumazione di macchie boscate.
La ricomposizione ambientale non solo è volta a ripristinare la superficie vegetale, ma permetterà di rivalutare dal punto di vista ecologico l'intera area, mirando all'ottenimento di un habitat agrario nel fondo e ad una fascia ecotonale lungo le scarpate.

Impatto ambientale
Fase di coltivazione: NEGATIVO BASSO
Fase di ricomposizione: POSITIVO BASSO

VALUTAZIONE IMPATTI CUMULATIVI
Il documento n. 3 datato Novembre 2019, dal titolo "*SIA approfondimento sugli impatti complessivi*", approfondisce gli impatti cumulativi dell'intervento in relazione alle varie attività proposte all'interno del medesimo bacino estrattivo di Valeggio sul Mincio.
Lo studio integra le valutazioni precedentemente rese relative alle attività di cava del comprensorio estrattivo di Valeggio Sul Mincio, con gli impatti generati dal progetto di coltivazione di cava in oggetto, secondo il criterio di analisi già adottato.
L'elaborato considera le cave autorizzate (cave Foroni, Lodovica, Castagna e Vantina) ed in corso di autorizzazione (Turchetti 4, Vantina Sud, Sfrizzera Est, Turchetti 4 Ampliamento Nord e Vantina Sud Est) ubicate nel settore centro-settentrionale del comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio. Il progetto di coltivazione di cava Primavera Sud è, inoltre, coordinato con il progetto di ampliamento e approfondimento della cava Turchetti 4 Nord (in iter istruttorio) e Turchetti 4 (autorizzato in conferenza di servizi in data 10 ottobre 2019).

A partire dagli approfondimenti specifici forniti all'interno dei diversi SIA, sono stati individuati dei criteri di definizione degli ambiti di ricaduta degli impatti, suddiviso per componenti ambientali.

In base alle considerazioni e alle valutazioni riportate nel documento, dei vari approfondimenti tematici e specialistici effettuati, nelle varie fasi di elaborazione e studio delle nuove proposte progettuali afferenti al bacino estrattivo di Valeggio tra cui anche la coltivazione della cava Primavera Sud, il proponente conclude ritenendo ammissibile la complessiva proposta di estrazione, così come delineata dal Piano Cave comunale e attuata mediante le specifiche proposte di progetto, tenuto conto dei sistemi di gestione e controllo previsti dalle ditte proponenti a tutela delle varie componenti ambientali, dei progetti di ricomposizione ambientale dei siti secondo i cronoprogrammi proposti, del rispetto dei recettori sensibili presenti all'interno dell'ambito e, in generale, della salute umana.

2 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area interessata dall'ampliamento dell'attività di cava essere esterna a siti della Rete Natura 2000, i siti più prossimi sono:
- la ZSP IT20B0012 "*Complesso morenico di Castellaro Lagusello*" a circa 8 km
- la SICZSC/ZPS IT3210008 "*Fontanili di Povegliano*" a circa 12 km

Il Proponente, attraverso l'Allegato E della DGR 1400/2017 a firma del consulente Dottore Forestale De Marchi Gabriele, dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza, in quanto l'intervento è riconducibile alla fattispecie di esclusione di V.Inc.A individuata al Punto 2.1 dell'allegato A della DGR 2200/17 al punto 23): "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*".

Nella Relazione tecnica allegata alla dichiarazione viene definita la rispondenza all'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza in considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e che dalle valutazioni e dalle analisi dei principali impatti originati dall'attività non si riconoscono interferenze negative significative nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario in esse presenti, l'analisi dei principali impatti prodotti esclude che questi possano raggiungere e modificare in maniera significativa negativa i siti della rete Natura 2000 più prossimi.

3 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

4 VALUTAZIONI SUL PROGETTO, SUL SIA E SULLE OSSERVAZIONI

In relazione al ***quadro di riferimento programmatico*** lo studio analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto: l'ambito non rientra all'interno di spazi o sistemi soggetti a vincoli o specifiche limitazioni dovute a valenze ambientali individuate dai piani urbanistici vigenti.
A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.
In particolare si segnala che in relazione ai volumi di materiale autorizzabili per le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia assegnati alla Provincia di Verona a seguito della verifica di procedibilità della pratica, il proponente ha presentato un adeguamento progettuale ai limiti volumetrici di cui alla citata nota della Direzione Difesa del Suolo, che prevede la riduzione del volume estraibile di 15.000 mc rispetto ai 300 000 mc inizialmente richiesti.
Tale adeguamento progettuale in riduzione ha consentito di confermare la procedibilità dell'istanza in relazione ai limiti di cui all'art. 8 comma 5 delle NTA del PRAC in considerazione dell'entità della proposta progettuale pari a 285.000 mc (volume netto estraibile).
Va da sé che la procedibilità della presente iniziativa consegue alla accertata improcedibilità dell'istanza di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "VIGNEGA", cronologicamente antecedente a quella in questione, da parte della struttura regionale competente per materia, sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 18/03/2020 e delle valutazioni in merito alle osservazioni presentate dalla controparte ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 19/01/2022 e ratificate con Decreto del direttore Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso n. 3 del 26/01/2022.
A riguardo va richiamata l'Ordinanza del TAR veneto n. 407/2022 del 11/03/2022 che in merito al ricorso con domanda di sospensione dell'esecuzione del citato provvedimento si è pronunciato respingendo l'istanza cautelare, ritenendo tra l'altro che "[...] *l'invocata misura sospensiva di tutte le pratiche relative ad istanze cronologicamente successive a quella della ricorrente andrebbe ingiustificatamente a ledere una pletora di soggetti non solo (ad eccezione di La Mottella S.r.l.) non evocati nel presente giudizio, ma del tutto estranei al procedimento di cui è qui questione, che non ha carattere concorsuale*".

In attinenza al ***quadro di riferimento progettuale***, la documentazione presentata a corredo della domanda illustra compiutamente le caratteristiche del progetto e propone azioni di mitigazione a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e della minimizzazione dell'impatto sull'ambiente.

In relazione al progetto di ricomposizione ambientale si recepisce il contributo di Veneto Agricoltura che si riporta di seguito integralmente:
"*Nell'area adiacente la cava sono presenti frutteti di recente impianto e frutteti in produzione, per questo motivo è da evitare la piantumazione del biancospino, in quanto portatore di fuoco batterico.*
A pag. 48 nello schema di siepe è illustrata la presenza di Acer pseudoplatanus, tale specie non è adatta a questo ambiente. Anche l'uso della Robinia pseudoacacia è sconsigliato perché specie invasiva.
Le altre specie indicate sono idonee.
Si sottolinea poi l'importanza che il materiale di propagazione da utilizzare debba essere di provenienza certificata, ai sensi della DGR 3263 del 15/10/2004, in applicazione del D.Lgs. 386/03
Relativamente all'elenco indicativo delle specie erbacee indicate in tabella 2 pag. 53, per vari motivi sono state tolte alcune specie, rimangono quindi idonee le seguenti:
Festuca rubra rubra
Lolium perenne
Festuca arundinacea
Dactylis glomerata
Festuca pratense
Poa pratensis
Phleum pratense
Trifolium pratense
Trifolium repens
Lotus corniculatus"

Queste indicazioni dovranno essere recepite dal proponente nell'aggiornamento dell'Elaborato 4 "*Relazione tecnica e di ricomposizione ambientale*" che dovrà essere presentato prima dell'inizio dell'attività di coltivazione.

Sempre in relazione alla ricomposizione ambientale che prevede anche il riuso agricolo, si ritiene far presente che:

- la Ditta deve condurre il riutilizzo agricolo dell'area di cava ricomposta esclusivamente secondo i protocolli dell'agricoltura biologica (prescrizione da L.R. 13/2018), minimizzando le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici.
- le terre utilizzate per tale ricomposizione dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.Lgs n. 46/2019; il terreno vegetale da impiegare nella ricostituzione del suolo dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;

In rapporto al ***quadro di riferimento ambientale*** lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, sia su area vasta che area locale.
Si condividono in linea di massima la valutazione degli impatti effettuate dal proponente sulle matrici ambientali, tenuto conto della valutazione sugli impatti cumulativi e in considerazione delle prescrizioni operative e delle mitigazioni proposte dal proponente che si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera.

Le criticità rilevate dal proponente relative ad alcune componenti, quali acque sotterranee e suolo/sottosuolo, che sono state valutate avere un impatto negativo medio, sono correlate alla natura specifica dell'intervento che comporta un incremento della vulnerabilità della falda sebbene il progetto attestandosi a 3 metri dalla falda garantisca comunque il rispetto dei limiti imposti dalla L.R. 13/2018.

Si è ritenuto comunque dare alcune indicazioni integrative relativamente in particolare alle procedure gestionali e alle mitigazioni, che consentono ulteriormente di minimizzare i possibili impatti ambientali residui dell'intervento, tenuto conto inoltre delle precedenti analoghe valutazioni effettuate per tipologie progettuali omologhe nel medesimo polo estrattivo.

Nello specifico si ritiene che il proponente debba integrare le procedure gestionali proposte per minimizzare la produzione e dispersione di polveri, quali la bagnatura con autobotte dei materiali ghiaiosi di scavo da movimentare, dei piazzali e delle piste di accesso, prevedendo anche che:

- i mezzi in entrata e in uscita dall'area di cava che trasportano materiali siano telonati per evitare la dispersione in aria di polveri;
- i macchinari siano mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti.

Analogamente la ditta deve integrare le misure di mitigazione proposte prevedendo anche che:

- sia conservato in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali
- i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano omologati e rispettino le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e siano dotati di idonea vasca di contenimento

Inoltre al fine di limitare le emissioni in atmosfera si è ritenuto specificare che durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, è preferibile l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e che qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi sia da privilegiare l'acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;

Conclusioni dell'istruttoria VINCA

Le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi, la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione

tecnica e della documentazione di progetto, l'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata.
Sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si prescrive di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti rispetto le specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le seguenti specie segnalate: *Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Circus aeruginosus, Circus pygargus e Lanus collurio*. Si prescrive al Proponente di verificare e di dimostrare il rispetto di tale prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione d'incidenza.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
- la L.R. n. 13/2018, la L.R. 15/2018 e il quadro normativo vigente in materia di attività estrattive;
- il P.R.A.C. della Regione Veneto approvato con D.C.R. n. 32 del 30.03.2018;
- la D.G.R. 1400/2017
- la D.G.R. 568/2018;

esaminata la documentazione presentata e il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (novembre 2019);

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

esaminato lo Studio di Impatto Ambientale;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

considerato che l'area interessata dall'intervento è localizzata all'interno dell'Ambito Estrattivo che il Comune di Valeggio sul Mincio ha individuato con DC.C. n. 95 del 1985, e che risulta tuttora inserito nel P.A.T. comunale;

preso atto e verificato che l'opera risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la "Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto delle conclusioni dell'istruttoria sulla valutazione di incidenza ambientale 67/21 a firma del Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato tecnico Regionale VIA, per cui "*[...] non sono prevedibili impatti negativi significativi, la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto, l'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata. Sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si prescrive di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti rispetto le specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le seguenti specie segnalate: Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Circus aeruginosus, Circus pygargus e Lanus collurio. Si prescrive al Proponente di verificare e di dimostrare il rispetto di tale prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione d'incidenza*";

valutato che l'analisi degli impatti dell'intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta trascurabile sulle diverse componenti ambientali tenuto conto delle mitigazioni e delle prescrizioni operative proposte che si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta;

Preso atto delle misure di mitigazione proposte dalla ditta al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri, quali la bagnatura con autobotte dei materiali ghiaiosi di scavo da movimentare, dei piazzali e delle piste di accesso, e ritenuto che le stesse debbano essere integrate prevedendo quanto segue:

- i mezzi in entrata e in uscita dall'area di cava che trasportano materiali siano telonati per evitare la dispersione in aria di polveri;
- i macchinari siano mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti.

Ritenuto altresì che la ditta debba prevedere che:

- sia conservato in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali
- i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano omologati e rispettino le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e siano dotati di idonea vasca di contenimento

Ritenuto altresì che nell'atto autorizzativo venga previsto che, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, è preferibile l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e che qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi sia da privilegiare l'acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;

Ritenuto che il progetto di ricomposizione ambientale debba recepire le indicazioni fornite da Veneto Agricoltura riportate in calce;

Considerato inoltre che il progetto di ricomposizione ambientale prevede anche il riuso agricolo, si ritiene specificare quanto di seguito riportato:

- la ditta deve condurre il riutilizzo agricolo dell'area di cava ricomposta esclusivamente secondo i protocolli dell'agricoltura biologica (prescrizione da L.R. 13/2018), minimizzando le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici.
- le terre utilizzate per tale ricomposizione dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.Lgs n. 46/2019; il terreno vegetale da impiegare nella ricostituzione del suolo dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;

Valutato che alle condizioni operative dichiarate nella relazione in oggetto, la Valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla Ditta è da ritenersi esaustiva e corretta per quanto concerne il futuro impatto acustico determinato dalle lavorazioni nell'ambiente circostante;

Ritenuto comunque che, ad impianto a regime, la Ditta debba effettuare una campagna di misure al fine di dare conferma delle conclusioni della suddetta valutazione;

considerato che le suddette integrazioni e specificazioni debbano ritenersi ricomprese tra gli obblighi in capo al proponente ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

considerato che, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, per i progetti di cava soggetti a VIA, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave;

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A. ed il rappresentante di Sistemi Territoriali S.p.A.), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione con le precisazioni relative alle premesse, esprime all'unanimità dei presenti,

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, con validità temporale pari alla durata

stabilita dall'autorizzazione mineraria, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate

CONDIZIONI AMBIENTALI

1	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Ante operam
	Oggetto della condizione	Progetto di ricomposizione ambientale Il proponente dovrà presentare un aggiornamento dell'Elaborato 4 "Relazione tecnica e di ricomposizione ambientale" che preveda il recepimento delle indicazioni fornite dall' Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario di seguito riportate "*Nell'area adiacente la cava sono presenti frutteti di recente impianto e frutteti in produzione, per questo motivo è da evitare la piantumazione del biancospino, in quanto portatore di fuoco batterico.* *A pag. 48 nello schema di siepe è illustrata la presenza di Acer pseudoplatanus, tale specie non è adatta a questo ambiente. Anche l'uso della Robinia pseudoacacia è sconsigliato perché specie invasiva.* *Le altre specie indicate sono idonee.* *Si sottolinea poi l'importanza che il materiale di propagazione da utilizzare debba essere di provenienza certificata, ai sensi della DGR 3263 del 15/10/2004, in applicazione del D.Lgs. 386/03* *Relativamente all'elenco indicativo delle specie erbacee indicate in tabella 2 pag. 53, per vari motivi sono state tolte alcune specie, rimangono quindi idonee le seguenti:* - *Festuca rubra rubra* - *Lolium perenne* - *Festuca arundinacea* - *Dactylis glomerata* - *Festuca pratense* - *Poa pratensis* - *Phleum pratense* - *Trifolium pratense* - *Trifolium repens* - *Lotus corniculatus*"
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Almeno 2 mesi prima dell'inizio dell'attività di coltivazione il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando il documento aggiornato. L'istanza di verifica di ottemperanza dovrà essere trasmessa alla Regione Veneto (alla Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso – U.O. VIA e alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – UO Geologia) e al soggetto verificatore;
	Soggetto verificatore	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.

2	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera

	Oggetto della condizione	Emissioni acustiche Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata.. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Valeggio sul Mincio. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Valeggio sul Mincio, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto;
	Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

3.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Ante operam
	Oggetto della condizione	Sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si prescrive di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti rispetto le specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le seguenti specie segnalate: *Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Circus aeruginosus, Circus pygargus e Lanius collurio*. Si prescrive al Proponente di verificare e di dimostrare il rispetto di tale prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione d'incidenza
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando documentazione esplicativa da trasmettere alla Regione Veneto – Dir. Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso ed all'Autorità regionale per la valutazione d'incidenza.
	Soggetto verificatore	Autorità regionale per la valutazione d'incidenza.

e, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, al rilascio:

- dell'autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. n. 13/2018;
- dell'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010;

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate (da verificarsi nell'ambito delle attività di vigilanza ai sensi della L.R. n. 13/2018 e di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n. 128/1959):

PRESCRIZIONI MINERARIE

1) la ditta, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovrà prioritariamente utilizzare materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15/03/2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
   - sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;

- terre da scavo provenienti dall'esterno della cava;
- sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia);

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A, Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un quantitativo complessivo non superiore a 22.000 mc. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal Decreto Legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;

2) la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 100.000,00 (centomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

3) la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;

4) la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro 10 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;

5) la ditta dovrà rispettare, per i mezzi in entrata/uscita all'area quanto previsto dall'art. 45 comma 8 del D.P.R. n. 495/1992: "Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale: devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano".

6) La ditta dovrà eseguire a proprie spese, una volta terminata la fase estrattiva, le opere strettamente necessarie ad assicurare il ripristino e/o la sistemazione del tratto di S.P. n. 27 effettivamente utilizzata dai mezzi di cava, ivi comprese eventuali opere di nuova asfaltatura del manto stradale, sulla base di accordi raggiunti con l'Amministrazione provinciale di Verona, tenendo conto della quantità di materiale estratto e dell'incidenza del traffico di mezzi di cava rispetto al traffico pesante complessivo circolante sulla Strada Provinciale n. 27.";

7) la ditta dovrà ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luca Marchesi

Il Direttore della
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Lorenza Modenese

Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luigi Masia